

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 02.03.2022

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, dei termini previsti per la presentazione delle istanze di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 287 del 28/07/2021 avente ad oggetto *“Attività istruttorie finalizzate al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 1, comma 522 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del successivo Decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021 (GU n. 169 del 16-07-2021) - Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate – Disposizioni attuative DGR n. 833 del 14 ottobre 2019”*.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore f.f. della S.C. Organizzazione dei percorsi di cura e continuità assistenziale

VISTI:

- la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante *“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative”*;
- l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n.151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 38 del 2010;
- il DM 28 marzo 2013 (G.U. n. 94 del 22 aprile 2013) recante *“Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti”* con il quale la disciplina Cure Palliative è stata inquadrata nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa, successivamente integrato con decreto 11 agosto 2020 recante modifica alle medesime tabelle (G.U. n.216 del 31 agosto 2020);
- l’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, con il quale sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010 (rep. Atti n. 87/CSR);
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (G. U. n. 302 del 31 dicembre 2018) e s.m. ed in

particolare l'articolo 1, comma 522, il quale prevede che sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui ai decreti del Ministro della salute 28 marzo 2013 (G.U. n.94 del 22 aprile 2013) e 11 agosto 2020 (G.U. n.216 del 31 agosto 2020), ma in servizio presso le medesime reti ed in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e s.m. e certificati dalla Regione competente;

- l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministero della salute recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, adottata nella seduta del 17/06/2021;
- il DM 30 giugno 2021 (21A04277) - (GU n. 169 del 16 luglio 2021) recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate" che testualmente all'art. 2 recita: *"Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'articolo 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:*
 - *Esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio Sanitario nazionale;*
 - *Un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 (cinquanta) per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno 19 (diciannove) ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno 25 casi annui;*
 - *Acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione Continua in Medicina (ECM), conseguendo almeno 20 (venti) crediti ECM oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).*

VISTA la Legge Regionale 29 luglio 2016 n. 17 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria" e, in particolare, l'art. 3 che definisce le funzioni, le attività e i compiti attribuiti all'azienda;

PRESO ATTO che a seguito della nota Prot. 17455 del 07/08/2018 A.Li.Sa. ha già acquisito presso le Aziende, Istituti ed Enti del SSR gli elementi di contesto per individuare la platea dei destinatari della normativa richiamata, effettuando al contempo una ricognizione complessiva delle risorse presenti presso le strutture operanti nell'ambito delle cure palliative;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 14 ottobre 2019 "art 1 comma 522 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Requisiti per il rilascio della certificazione di idoneità nel campo delle cure palliative

ai medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate – Disposizioni attuative”, inoltrata con nota del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria Prot. n. PG/2019/307643 del 25/10/2019, che ha demandato ad A.Li.Sa., ai sensi del comma 2 lett. p) del già richiamato art. 3 della L.R. n. 17/2016 le attività istruttorie al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 1, comma 522 della legge 145/2018 successivamente perfezionato con il DM 30 giugno 2021 (GU n. 169 del 16 luglio 2021) sopra testualmente riportato;

VISTA la successiva Deliberazione di A.Li.Sa. n. 287 del 28/07/2021 avente ad oggetto *“Attività istruttorie finalizzate al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 1, comma 522 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del successivo Decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021 (GU n. 169 del 16-07-2021) - Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate – Disposizioni attuative DGR n. 833 del 14 ottobre 2019”,* che prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il 15 Gennaio 2023;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del sopra citato DM 30 giugno 2021 (GU n. 169 del 16 luglio 2021), l’istanza per la certificazione del possesso dei predetti requisiti deve essere presentata dai medici interessati alla Regione competente entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso D.M. 30 giugno 2021 non ha disposto la data di entrata in vigore dalla quale dipendono sia i termini per l’invio delle istanze di certificazione, sia i tempi di adozione degli appositi provvedimenti attuativi da parte delle regioni;

TENUTO CONTO che alcune regioni hanno segnalato la possibilità di diverse interpretazioni della “data di entrata in vigore” del decreto stesso, generando così disallineamento nelle date di scadenze dei termini;

PRESO ATTO della comunicazione del 7 settembre 2021 della Segreteria Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale Commissione Salute Regione Emilia-Romagna con la quale veniva ribadita la necessità di mantenere omogeneità fra le regioni ritenendo, pertanto, opportuno condividere quanto segue:

- L’articolo 10 preleggi del Codice Civile stabilisce che le leggi ed i regolamenti entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, nel caso non sia diversamente disposto;
- Il Decreto ministeriale 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 16 luglio 2021, contiene disposizioni attuative di una norma di legge, ha contenuti generali ed è destinato a trovare applicazione – a cura delle Regioni – nei confronti di tutti i medici che abbiano determinati requisiti e che richiedano il riconoscimento dell’esperienza maturata. Pertanto, sembra difficile escludere il carattere regolamentare del medesimo Decreto ministeriale;
- In base quindi a quanto disposto dal sopracitato articolo, il DM 30.6.2021 pubblicato in G.U. il 16.7.2021 entra in vigore il 31/7/21;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica, per mero errore materiale, dei termini previsti per la presentazione delle istanze di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 287 del 28/07/2021 e dei relativi allegati parti integranti della delibera e di definire la corretta scadenza per la presentazione delle istanze al 31 Gennaio 2023;

VISTA la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 10 del 13 gennaio 2022 con la quale viene affidata la responsabilità della S.C. Organizzazione dei percorsi di cura e continuità assistenziale al Direttore Sociosanitario di A.Li.Sa.;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, di:

1. procedere alla rettifica, per mero errore materiale, dei termini previsti per la presentazione delle istanze di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 287 del 28/07/2021 e dei relativi allegati parti integranti della delibera;
2. definire la corretta scadenza per la presentazione delle suddette istanze al 31 Gennaio 2023;
3. provvedere alla pubblicazione, comunicazione e diffusione del nuovo termine previsto per la presentazione delle istanze;
4. dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e di A.Li.Sa.;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio albo pretorio on line e sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria (Burl), nella sezione dedicata;
6. dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 4 pagine.

IL PROPONENTE

Il f.f. Direttore della

S.C Organizzazione dei Percorsi di Cura
e Continuità Assistenziale
(Dr.ssa Cristina Giordano)

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Daniela Troiano)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Michele Orlando)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dott.ssa Cristina Giordano)

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Filippo Ansaldi)